

Legge regionale 19 giugno 1985 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell' Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie.

Art. 45

Adeguamento limiti di spesa per sistemazione e manutenzione di edifici appartenenti o in uso alla Regione legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57

Il limite di spesa previsto dall' articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, elevato a lire venti milioni dall' articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 75, è ulteriormente elevato a lire quarantacinque milioni.

Il limite di spesa di cui al secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, modificato dall' articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 75, è elevato a lire cinque milioni.